

3

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 186

4-67

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Arnulfi*

nella tornata del ²⁵~~28~~ *Genne* 1867.

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

1. 2. 3. 9.

Uffici che non l'ammettono

8.

Data della lettura alla Camera

" della sviluppo

" della presa in considerazione

4. febbrajo 1867.

non presa in considerazione

Retirata dall'autore il 8. febb = 1867.

verna tiva dollari 332,467,700 e la loro emissione in banco-note ammontava a dollari 292,671,750.

Il loro completo attivo al primo ottobre era di dollari 1,525,493,990, e i loro impegni col pubblico per circolazione e depositi erano di dollari 1,024,274,366: lasciando un surplus di dollari 501,221,574 tra capitale e guadagni, cifra che garantiva i crediti del pubblico largamente.

Gli Stati Uniti hanno inoltre ancora molte Banche degli Stati con potere di emissione; ma tutte poco a poco si convertono al sistema così detto nazionale che fu trovato il più perfetto dopo tante crisi avute coi primitivi confusi sistemi.

Questo sistema nazionale consiste nell'aver una sola qualità di banco-note, che sono date dallo Stato alle Banche costituite, contro rendita del Governo degli Stati Uniti a 9 per cento del valore nominale.

Sono quattro anni che questo sistema è in pratica, e i risultati come si vede dalle indicate cifre sono colossali, largendo essi un'immensa prosperità sull'intera nazione.

Il popolo degli Stati Uniti, che molti credono commerciante ed anche industriale, è essenzialmente agricolo, e nelle statistiche si trova che tra la popolazione occupata all'agricoltura, e nei mestieri da essa dipendenti, i sette ottavi della popolazione sono ad essa attaccati. Il numero dei mercanti invece è di circa 300,000, dei quali 123,378 negozianti, e 184,465 commessi.

L'agricoltura è la grande sorgente della fortuna americana; è dunque l'agricoltura che assiste le Banche americane, ed è l'agricoltore che in Italia ha bisogno delle facilità del credito, più di qualunque altra istituzione; e noi abbiamo bisogno che le Banche si stabiliscano anche nelle più piccole città in concorrenza le une colle altre, per associare il capitale, per circolarlo, per monetizzare la proprietà, e per ridurre tutto a valore circolante, in fine che il lavoro centuplichi la sua forza e le sue produzioni.

Molti in Italia non so con quale assurda logica vorrebbero che un privilegio fosse dato ad una Banca unica, appunto come alla Banca di Francia, altri che vi fosse permesso di emissione a tutte le Banche che si volessero stabilire.

La Banca unica è un assurdo sociale, è un pericolo continuo che pesa minaccioso come la spada storica sul capo della nazione; favorisce pochi e non fa nulla per l'agricoltura, e la prova ne sia la Francia stessa, che ha gli agricoltori rovinati dalle ipoteche e dall'avvilimento.

Anche una grande Banca con favori del Governo, come la Banca d'Inghilterra, stabilisce un protettorato illusorio sulla nazione, la quale appunto quando si trova in bisogno di credito e di espansione, non trova nella Banca stessa che spavento, restrizioni e difficoltà, che aggravano e producono delle crisi, mentre se il credito di una nazione si appoggia su numerosissime riserve e Banche, le crisi diventano impossibili.

Istituire la Banca unica, o la Banca colossale protetta, sarebbe come se il Governo volesse dare per tutta Italia ad una sola compagnia la fabbricazione del pane; se la compagnia si trova amministrata male, se non fa le sue provviste a tempo, se diretta da ingordi, tutta la nazione ne avrebbe i danni e soffrirebbe anche la fame.

Quanto alla completa libertà di emissioni, e di variate emissioni, questo è un errore che porta confusioni e crisi; la emissione delle banco-note non è il più grande vantaggio a cui mira la istituzione delle Banche, il cui compito è lo sconto, l'associazione dei capitali, gli avanzamenti su merci, ecc.; le banco-note devono poi essere uniformi, sicurissime e garantite, e diventare come una moneta d'oro e d'argento che non subisce mai sconto. Questo è il sistema più perfetto.

Libertà, concorrenza, pubblicità, uniformità nei biglietti, e la sicurezza sono le basi sulle quali deve poggiarsi il nuovo sistema bancario italiano, e nel progetto ch'io ho l'onore di presentare a cotesto Parlamento tutto si combina.

Lo Stato crea un ufficio governativo pel servizio delle Banche; esso stampa le banco-note e le distribuisce a quelle Banche che si sono costituite secondo la legge, contro rendita dello Stato calcolata, per ora al 50 per cento del valor nominale o contro oro ed argento.

Le Banche ricevono nelle loro casse le banco-note, le muniscono di un loro stampo o sigillo, e le danno al pubblico che le domanda. Se il pubblico vuole ricambiarle alla stessa Banca contro oro ed argento, la Banca deve cambiarle; altrimenti il portatore ha diritto far vendere la rendita dal Governo; il cambio obbligato delle banco-note in oro ed argento stabilisce la più grande sicurezza per le medesime, e raggiunge il punto il più perfezionato dell'emissione, dipassando in perfettibilità il sistema delle Banche degli Stati Uniti.

Dato il credito al biglietto, data la fiducia allo sta-

bilimento delle Banche, grandi e piccole, esse attirano a loro i depositi, e il capitale cesserà di essere ozioso, si associerà giornalmente pel benessere generale.

La pubblicità settimanale della posizione di ciascuna Banca è il grande controllo pubblico su di esse, e metterà in guardia depositanti e Banche da qualsiasi crisi.

In fine la libertà completa nelle loro transazioni permetterà che esse si stabiliscano in tutti i punti del regno, per assistere l'agricoltura, per scontare non solo la cambiale a due e tre firme, ma anche il pagherò all'ordine, perchè fra gli agricoltori vi sono piccoli proprietari che per il loro capitale in lavoro sono più solidi dei negozianti e dei banchieri delle città.

Finirà questa mia dissertazione colle seguenti conclusioni:

Una legge non può esser giusta se non provvede indistintamente al benessere di tutti i componenti la società;

Il monopolio è un furto di pochi sull'intera società; e il legislatore che lo approvasse sarebbe colpevole di complicità.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

È permesso a qualunque numero di capitalisti, non inferiore a sette, di costituirsi in società anonima per azioni, onde fondare una Banca di deposito, di sconto e di emissione.

Art. 2.

Il *minimum* del capitale sociale dovrà essere di lire 500,000.

Art. 3.

La Banca potrà cominciare a funzionare quando sia stato versato dagli azionisti un quarto del capitale sociale.

Art. 4.

Le azioni saranno di lire 500 ciascuna.

Art. 5.

Le azioni saranno *nominali* sino a che non sia stata versata l'intera somma di lire 500 per azione; versata questa somma, diverranno *al portatore*.

Art. 6.

Ogni sottoscrittore di azioni diviene responsabile per tutti i versamenti a farsi sino alla concorrenza delle lire 500 per azione, come pure lo divengono i giratari delle medesime.

Art. 7.

Sino a che non sia stato versato tutto il capitale delle azioni, ogni trapasso delle medesime, per essere valido, dovrà essere registrato all'ufficio della Società.

Art. 8.

Gli azionisti eleggeranno il presidente e i direttori della Banca, ai quali incomberà di redigere col loro concorso un apposito statuto da distribuirsi ad ogni interessato.

Art. 9.

Ogni Banca dovrà trasmettere all'Ufficio governativo pel servizio delle Banche, di cui è detto più oltre, il rendiconto settimanale della sua situazione, come pure pubblicarlo nel giornale della provincia.

Art. 10.

È fatta facoltà ad ogni Banca di ritirare dall'Ufficio governativo pel servizio delle Banche un numero qualunque di banco-note sino alla concorrenza di una metà del capitale versato e contro un equivalente deposito di rendita dello Stato al 50 per cento del valore nominale.

Art. 11.

Ogni Banca potrà emettere tali banco-note ai clienti che ne facessero domanda, avendo cura di provvedersi di quella necessaria quantità di numerario per cambiarle a richiesta del portatore.

Art. 12.

Qualora la Banca non fosse in posizione di cambiare in numerario le banco-note da essa emesse, è fatta facoltà al portatore di ottenere dall'Ufficio governativo pel servizio delle Banche la vendita compulsoria ed immediata di una proporzionata quantità della rendita depositata per il pagamento di dette banco-note.

Art. 13.

Ogni Banca dovrà apporre con proprio stampo a tutte le banco-note, prima di emetterle, il nome e la località della Banca e l'ammontare del suo capitale sociale.

Art. 14.

Le operazioni di sconto, deposito, prestito ecc. di ogni Banca saranno esenti da ingerenza governativa, ed i direttori non saranno responsabili che verso i loro azionisti e verso gli statuti della Banca stessa.

Art. 15.

Tutte le Banche stabilite dovranno uniformarsi alla presente legge e ritirare dalla circolazione nel termine di sei mesi tutte le loro banco-note.

Ufficio governativo pel servizio delle Banche.

Art. 1.

Il ministro delle finanze stabilirà presso il proprio dicastero o presso la Cassa dei depositi un ufficio pel servizio delle Banche della nazione.

Art. 2.

Incomberà a tale ufficio di far fabbricare, su modello approvato da apposita Commissione, banco-note uniformi di lire 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 10,000 ciascuna.

Art. 3.

Tali banco-note saranno rilasciate dietro richiesta a tutte le Banche legalmente stabilite, sino alla concorrenza di una metà del loro capitale versato, e contro un equivalente deposito in rendita dello Stato calcolandosi il valore di questa al 50 per cento del valore nominale.

Art. 4.

Ogni domanda di banco-note sarà quindi corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di un capitale rappresentante il doppio della rendita da depositarsi contro il rilascio delle medesime.

Art. 5.

Ogni Banca avrà il diritto di farsi rilasciare dall'ufficio un qualunque numero di banco-note contro equivalente deposito di oro o di argento coniato od in verghe.

Art. 6.

Le banco-note dovranno portare:

(a) La data del giorno in cui vengono rilasciate;
(b) La specificazione della garanzia fornita se in rendita, o se in oro ed in argento.

Art. 7.

L'ufficio dovrà cambiare a richiesta le banco-note rotte o sdruscite.

Art. 8.

Allo scadere dei *coupons* della rendita depositata, le Banche potranno ritirarli dall'ufficio essendo loro proprietà.

Art. 9.

Le banco-note da rilasciarsi saranno gravate da una piccola tassa con cui sofferire alle spese di amministrazione dell'ufficio stesso.

Servizio delle tesorerie dello Stato.

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad incaricare del servizio delle tesorerie quella Banca che presenta maggior solidità e che offre maggiori garanzie, per gli incassi e pagamenti a farsi per conto del Governo.

I Consigli provinciali e comunali incaricheranno rispettivamente pel loro servizio di sezione quelle Banche che più loro convengono.

Progetto di legge presentato dal deputato ARNULFI intorno all'emissione di un miliardo di biglietti del Debito pubblico.

(Vedi pagina 254.)

Per mettere l'amministrazione finanziaria del regno in condizione di provvedere in modo indipendente con mezzi propri alle spese ed ai servizi dello Stato senza imporre nuove tasse, e potere anzi modificare quelle che danno luogo a più seri reclami, o che costino inegualmente ripartite, senza contrarre nuovi gravosi prestiti, ma pure vedere di chiuderli e scemare il debito pubblico, per far cessare il corso forzato dei biglietti della Banca nazionale con monopolio proprio dello Stato e non d'altri, senza sconvolgere il credito e le ricchezze nazionali, per procurare di raggiungere con probabile riuscita, in tempo più possibilmente prossimo, il pareggio dell'attivo col passivo, il sottoscritto ha l'onore sommettere alla considerazione del Governo e de' suoi onorevoli colleghi il seguente schema di legge, il quale, per quanto ei lo stimi disadorno ed incompiuto, si affida che, meglio da essi svolto, possa conseguire lo scopo propostosi, di rimediare alle angustie dei contribuenti e delle classi povere, conservando nell'unico utile della nazione tutte le sorgenti di ricchezza che le rimangono senza più oltre sacrificarle a monopoli commerciali di una sola casta, a società straniere, cui si finirebbe d'ipotecare, non che il benessere, l'indipendenza delle future generazioni della nostra penisola.

TITOLO PRIMO.

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a creare e mettere in circolazione nel regno, a cominciare l'1° luglio 1867, un miliardo di biglietti, divisi in

renti serie progressive, al valore decimale da una fino a mille lire coll'interesse del 6 per cento, pagabile dalla amministrazione del Debito pubblico dello Stato a semestre maturato, con fondi preventivamente bilanciati.

Art. 2.

L'emissione dei detti biglietti si eseguirà in differenti rate a seconda dei bisogni per le spese dello Stato.

Ogni rata, previo avviso favorevole del Consiglio del tesoro, sarà determinata per decreto regio sulla proposta del ministro delle finanze a nome del Consiglio dei ministri.

Non dovrà essere mai maggiore che per cinque milioni di rendita, salvo la prima che la potrà essere di venti.

Art. 3.

Cotesti titoli al portatore, i quali godranno di tutte le garanzie e privilegi annessi alle altre rendite a debito dello Stato, serviranno al tesoro ed alle sue diramazioni per ogni sorta di spese, e verranno ugualmente ricevute nelle casse erariali in pagamento delle tasse in genere e di ogni altro debito verso lo Stato.

A garanzia di tale emissione si riterranno ipotecati i beni che verranno censiti, come all'articolo 11.

Art. 4.

Avranno corso obbligatorio nel regno al valore loro nominale per qualunque acquisto, nei contratti pubblici e privati, nel grosso come nel piccolo commercio, allo stesso titolo e con le uguali garanzie legalmente concesse alla moneta metallica, rispetto eziandio alle pene dal vigente Codice penale comminate contro i falsari.

Art. 5.

Non si potranno detti biglietti ricusare, nè gravare nel cambio sotto pena di venti lire pel rifiuto, e di una multa corrispondente al doppio dell'aggio di cui si sia profittato, quando il cambio abbia avuto luogo con moneta di bronzo, o con spezzati di biglietti simili, od altri delle Banche di commercio legalmente autorizzate ad emetterne. I contravventori insolubili subiranno 48 ore d'arresto nel carcere mandamentale.

Sarà solo ammessa una tolleranza di aggio nel caso che i detti biglietti vogliansi scambiare contro valute d'oro o d'argento con sconto convenuto fra le parti.

Art. 6.

Le multe di cui nel precedente articolo cadranno a beneficio degli istituti di beneficenza locali, dietro decreto del pretore, sommariamente ed inappellabilmente giudicante.

Art. 7.

Tutti gli impiegati contabili dello Stato dovranno fare risultare della quantità e del corrispondente valore dei biglietti della presente creazione, di cui trovansi in possesso, nella situazione di cassa che sono tenuti di trasmettere periodicamente alla direzione generale del tesoro ed ai loro rispettivi superiori immediati.

Art. 8.

A datare dal 25 giugno e dal 25 dicembre fino al 5 dei mesi immediatamente successivi di ogni anno, gli impiegati contabili dello Stato sospenderanno i pagamenti in biglietti, o li daranno col marchio dello interesse già esatto a profitto dello Stato. Potranno egino tuttavia, fino al penultimo giorno della scadenza del semestre, cambiarli senza sconto di sorta contro valute d'oro e d'argento, se ne saranno stati preliminarmente facoltati dal ministro delle finanze per mezzo della direzione generale del tesoro, cui poscia ne renderanno immediato conto.

Art. 9.

L'importo degli interessi di detti biglietti che sarà esatto per conto del tesoro della nazione, dovrà impiegarsi all'acquisto alla consecuzione di equivalenti cartelle del debito pubblico. E ciò fino a che gli stessi fondi non avranno raggiunto il corso normale della pari.

Di questa operazione il ministro delle finanze sarà tenuto renderne ragione al Parlamento alla fine di ciascun semestre.

Art. 10.

Salvo legge contraria del Parlamento, il corso obbligatorio dei detti biglietti dovrà cessare con tutto l'anno 1877 ammortizzandoli prima, a misura che ne cesserà il bisogno.

TITOLO SECONDO.

Art. 11.

Ad agevolare come a limitare il tempo di siffatta straordinaria misura finanziaria, unicamente ridotta a migliorare la situazione economica del paese, a potere meglio svolgere le risorse rurali ed industriali, a fare sensibilmente migliorare col lavoro e con la pos-

sidenza la condizione del proletario, e così anche la causa prima del disordine morale e materiale tuttora lamentato in talune provincie del regno, a datare dal 1° luglio 1867, saranno censiti tutti gli stabili rurali di proprietà demaniale fino a questa data rimasti in vendita, o non stati ipotecati, e che furono o saranno legalmente devoluti alla nazione in qualsiasi modo e tempo.

Art. 12.

I detti stabili, divisi possibilmente in piccoli lotti, per forma che possa parteciparne il maggior numero delle classi più bisognose, a cura delle Giunte municipali dei comuni in cui trovansi situati, assistite da agrimensori che ne formeranno così pure la perizia di accordo coi delegati demaniali, verranno posti nei modi soliti in vendita all'asta pubblica e deliberati al migliore offerente fra coloro che saranno stati accertati d'appartenere a famiglie povere e ad un tempo laboriose, in apposite note nominative preliminarmente deliberate ed autenticate dal Consiglio o dai Consigli comunali aventi diritto per compossesso ed ubiquità di territorio.

Da queste note dovranno essere unicamente escluse le persone notoriamente oziose per vizi incorreggibili, epperò incapaci di soddisfare all'obbligo che si assumerebbero di ben coltivare ed economizzare sulle terre che loro verrebbero cedute, il capitale e gli oneri imposti dalla presente legge ai deliberatari.

Art. 13.

Onde possano i Consigli comunali far diritto ai giusti reclami che potessero per dimenticanza ed altri ammissibili motivi le dette note ingenerare, saranno pubblicate per due domeniche consecutive nei soliti siti in ciascun comune fissati per le ordinarie pubblicazioni.

Dovranno essere inoltre tenute visibili per quindici giorni nella sala comunale dalle ore dieci antimeridiane alle quattro pomeridiane.

Art. 14.

Non saranno più ammessi a licitare per un secondo lotto i capi delle famiglie bisognose cui ne sia già stato deliberato un primo. Nè a cotali piccoli lotti, unicamente riservati a migliorare la condizione delle classi povere, potranno essere ammessi a licitare le persone già notoriamente benestanti, le quali potranno però concorrere all'acquisto delle grandi tenute di difficile o pregiudicievole divisione, cui le stesse persone facoltose ne offrano un prezzo superiore a quello stato peritato.

Art. 15.

I deliberatari di detti censi oltre le tasse dirette ed indirette di cui si troveranno o saranno gravati alla ragion comune gli acquistati stabili, corrisponderanno allo Stato, sui valori dovutigli, un anno interesse del due e mezzo per cento le classi povere, del cinque le altre.

Le prime pagheranno il capitale in venti rate annuali a cominciare dal terzo anno dello ottenuto possesso; le seconde in dieci uguali dal dì dell'acquisto.

I prodotti di questi introiti serviranno ad ammortizzare la carta-moneta creata con questa legge.

Art. 16.

I pagamenti che verranno anticipati dagli acquirenti per due o più annate prima della scadenza delle rate, non compresa quella dell'anno in corso, godranno di uno sconto del dieci per cento;

Del quindici quelli che si solveranno in rogito.

Art. 17.

Dopo il lasso di dieci e venti anni come sopra fissati nei pagamenti, gli stabili demaniali stati censiti in forza della presente legge, cadranno nell'assoluto libero dominio dei rispettivi possessori che li avranno intieramente pagati.

Per contro l'amministrazione demaniale promuoverà giuridicamente la spropriazione degli stessi beni stabili contro coloro i quali non abbiano regolarmente soddisfatto ai carichi assuntisi verso lo Stato, scaduta che sarà, dopo formale ingiunzione, una seconda mora di sei mesi.

Sarà però in tal caso restituita agli espropriati, dalla finanza dello Stato, la metà delle rate che già avessero soddisfatto, non potranno essere privati delle derrate e dei frutti, raccolti o pendenti, dell'anno in corso, come neppure del bestiame e degli utensili che servono all'agricoltura, dovendo essere loro condonato intieramente il debito che avessero verso lo Stato, delle non soddisfatte annualità per cui incorsero nella espropriazione giuridica.

Art. 18.

Un regolamento che in tutto interesse comune meglio faciliti ed assicuri l'esatta esecuzione della presente legge, sarà emanato e pubblicato con regio decreto dal Ministero delle finanze sentito il parere del Consiglio di Stato.

Osservazioni in appoggio al concetto ed alle disposizioni di questo progetto di legge.

TITOLO PRIMO.

Art. 1.

Per apprezzare questo progetto al suo giusto valore, fa d'uopo partire dalla convinzione che con le proposte prodotte dal ministro delle finanze, a seguito della bene elaborata di lui esposizione finanziaria, si avrebbero da considerare esaurite le teorie delle imposte e delle economie.

Che malgrado le nuove risorse cui egli s'affida protrae al 1880 la possibilità del pareggio.

Che tredici anni di aspettativa nei tempi che corrono con la velocità del vapore e dell'elettrico, sono la vita di una generazione gravida di infiniti eventi straordinari non preveduti, nè calcolati nelle proposte dello egregio ministro Scialoja.

Che non crede di potere per ora scongiurare la tuttora vigente crisi monetaria, nè di potere quindi fare cessare il corso forzato dei biglietti della Banca nazionale.

Tuttochè ammiratore dello invidiabile ingegno del sullodato ministro, non possiamo dissimularci d'essere le questioni finanziarie per se stesse astruse, e che spesso le teorie falliscono alla pratica.

Le leggi passate non sono tutte cattive; ma il portato della maggior parte, oltre di essere già molto grave, ha ingenerato un malcontento generale. Tali che furono sancite, si vorrebbero ora abrogate o modificate; altre che furono sopresse si vorrebbero far rivivere dal ministro.

Il nostro umile progetto, spoglio del prestigio della scienza, non potressi di certo pigliare per una panacea universale, capace di rimediare a tutti gli accennati inconvenienti; ma, a nostro debole avviso, potrà dare forza al ministro delle finanze di abbreviare la mora del pareggio, di superare gli ostacoli che osteggiano il suo buon volere, di fare prontamente cessare il corso forzato da lui pur molto lamentato, e che noi lamentiamo essere la più dura imposta di tutti i giorni, di tutte le ore, che possasi imporre a una nazione. I tormenti di Tantalò non hanno dovuto essere differenti.

Il nostro, non è che un progetto di prestito che il tesoro fa a se stesso alla ragione del 5 o del 6 per cento, senza sconto, alla pari, in virtù di una emissione di biglietti propri al valore nominale, destinati a rimpiazzare quelli della Banca e sopporre alla deficienza del numerario, o rendere più conciliabili i balzelli, a facilitare le speculazioni e le contrattazioni di cui ci ha parlato con molto senno il ministro delle finanze nella ingegnosa sua esposizione finanziaria. E ciò tutto a profitto del tesoro e dei contribuenti dello Stato ad un tempo, senza alcuno aggravio immediato che nuocere possa al libero corso del nostro progresso, delle pubbliche economie, cui si viene anzi in soccorso, onde non trasmodino più nel danno che nell'utile della società.

Ci si dirà forse che un miliardo non potrà bastare a tanto pondo di affari posti in questione dal ministro e da noi. Il nostro avviso sarebbe contrario a cotesto dubbio, e che si debba riservare una maggiore emersione nel caso di eventi straordinari, come una nuova guerra, in cui Parlamento e Governo saranno giudici dei provvedimenti da prendersi, ed a cui il nostro progetto, se avrà la fortuna di diventare legge, si potrà prestare, senza scossa, insensibilmente, ad aumentare le sue emissioni, conservando l'indipendenza della posizione, che si sarà creata con mezzi propri, in tutte le questioni della finanza state finora soggette al buono come al mal volere delle case bancarie, le quali, state sempre dai noi prontamente soddisfatte, non avrebbero mai dovuto avere ragione di fare cadere e di mantenere sì bassi i nostri fondi ed il nostro credito economico.

Art. 2.

Non essendovi motivo che ne esiga d'urgenza l'aumento, le disposizioni di questo articolo servono a limitare l'emissione della carta-moneta ai bisogni ordinari del tesoro e dei cittadini, secondochè renderassi più o meno scarsa la circolazione della valuta metallica.

A meglio corrispondervi avvisiamo che gli spezzati da una a dieci lire debbano essere emessi in quantità relativamente maggiore dei biglietti di un valore superiore, i quali non servono al minuto commercio, e possono invece divenire più facile proprietà di coloro che non hanno bisogno di metterli in circolazione e preferiscono conservarli per esigerne l'interesse alla scadenza del semestre.

Art. 3.

Le guarentigie e i vantaggi che si attribuiscono ai biglietti di questa creazione sono rivolti a farli preferire ai bancari, alla stessa valuta metallica.

Art. 4.

Non si può prescindere di darvi corso obbligatorio

onde accreditarli, ed impedire che le fazioni che si sollevaranno contro questo provvedimento lo gridino distruttore della libertà del commercio, di cui elleno temeranno di perdere il monopolio che fu loro fin qui esclusivo.

D'altronde è regolare che lo Stato, il quale emette una carta-moneta fruttante premio, possa volere per se stesso l'uguale privilegio conceduto ai biglietti della Banca nazionale a titolo oneroso.

Noi siamo del resto persuasi che tale corso forzato si renderà ben presto fittizio, e che questa carta-moneta sarà una spinta all'economia anche nelle classi meno agiate, avvegnachè molti vorranno possederla per esigerne il premio e si renderà preziosa per questo rispetto.

Art. 5.

È pur indispensabile tutelarla mediante una penale che arresti l'avidità del furbo in danno dell'idiota, il quale potrebbe facilmente ingannare, allettandolo con la prospettiva del maggior valore del metallo di fronte alla carta.

Non vogliamo però porre ostacolo alla libertà di simile contrattazione quando si voglia scambiare i biglietti contro valuta d'oro e d'argento.

Art. 6.

Lasciamo al giudizio sommario del pretore la trattazione di questa contravvenzione, perchè se s'ammettesse l'appello e l'obbligo del processo scritto si complicherebbe una questione per se stessa semplicissima.

Ad evitare le troppo facili denunce crediamo utile e morale disinteressare il denunciante, non concedendogli veruna quota-parte della multa.

Art. 7 e 8.

Trattandosi di carta-moneta fruttante premio, importa che i contabili dello Stato tengano esatto conto di quella che trovasi nelle loro casse, onde questa non si usufrutti altrimenti che a beneficio del tesoro. E se ammettiamo che si possa cangiare contro valute d'oro e d'argento anche alla scadenza del semestre, non è che per occorrere al bisogno che potrebbe averne la finanza onde soddisfare i suoi impegni all'estero.

Art. 9.

Affinchè risulti evidente che l'emissione di siffatta carta-moneta è pure destinata a scemare il debito pubblico, si fa l'obbligo di applicarne l'interesse all'estinzione di altrettante cedole corrispondenti alla cifra dal medesimo gettata nelle casse del tesoro.

Misura questa tendente eziandio a rialzare il credito dei nostri fondi.

Art. 10.

Diamo fin d'ora un limite al corso obbligatorio della carta-moneta, si perchè non presumasi perpetua, si perchè dopo dieci anni di sperimenti potressi annullare se sarà nell'interesse della nazione di incamerarla. Altrimenti si potrà con nuova legge lasciare in circolazione forzata, o meglio con la stessa libera fiducia che ricevono o si danno i biglietti delle Banche, se le casse dello Stato saranno in condizione di scambiarla a presentazione contro valuta metallica.

TITOLO SECONDO.

Art. 11.

A primo tratto sembrerà che il titolo secondo non possa avere nesso col primo, trattando altra questione che non sia la carta-moneta. Ma se si vorrà riflettere che la sua creazione è pure diretta a prevenire che la finanza si trovi dal bisogno di danaro costretta a vendere i beni demaniali a condizioni rovinose o poco favorevoli, si comprenderà di leggieri come i due titoli debbano sorreggersi a vicenda.

Noi non intendiamo punto contrariare i progetti testè presentati dal ministro della finanza. Solo al Parlamento è dato di giudicarli. Ma anche nel supposto che vengano approvati, il nostro ne agevolerà l'esecuzione, la quale potrebbe pur essere ritardata od in contrario senso precipitata per penuria di mezzi pecuniari. In tal caso il nostro ne sarà il corollario, mentre per altra parte si potrà pensare a sollevare una buona volta, in buon punto, le classi povere, con profitto comune, senza sconcertare l'economia finanziaria. A noi che abbiamo conosciuto d'avvicino l'infelice loro condizione nella Sardegna e nelle provincie meridionali, sta molto a cuore la seconda parte di questo nostro progetto, poichè trattasi di rimediare a mali che sanguinano e che stanno per incancrenire.

Se ci sarà dato di svolgerlo, li diremo partitamente, chè qui ci condurrebbero a troppo lunghe spiegazioni, nè lo crediamo d'altronde necessario per giudicare se sia o no meritevole dell'attenzione del Parlamento.

Art. 12.

Noi vogliamo migliorata la condizione delle classi che traggono la loro sussistenza dal lavoro e che pure stentano a trovare, imperciocchè siamo convinti che altrimenti perdureranno nell'attuale stato miserando, che il progresso civile, il benessere della nazione ri-

marranno allo stato di un pio desiderio, e le risorse di cui si può trarre grande vantaggio finiranno più male che bene.

Art. 13 e 14.

Noi non vogliamo rendere i poveri doviziosi, ma, mantenendoli nella loro condizione, desideriamo partecipare, in equa proporzione relativa, alla rivendicazione, alla distribuzione dei beni campestri ora devoluti alla nazione con profitto anche dello Stato, poichè vi proponiamo, anzichè una legge agraria, una vendita a questo valore. L'unica agevolezza che vivamente desideriamo sia largita alla classe che proponiamo, non è che una lunga mora, una razionale dilazione nei pagamenti, onde, con la coltivazione dei primi tre anni di possesso gratuito, mettere gli acquirenti in grado di potere soddisfare in seguito, rateatamente, il capitale e gli interessi che si sono assunti verso il demanio a censo redimibile.

Non possiamo noi fermarci alle difficoltà apparenti del negozio che proponiamo, perchè le giudichiamo facilmente risolvibili solo che il Governo centrale non se ne voglia ingerire, neanche per mezzo de' suoi agenti, più che non fora necessario a vigilare la regolarità delle operazioni, ma ne commetta la cura dell'estimo e della distribuzione senz'altro contrasto ai municipi interessati. La di loro cooperazione gratuita risparmierà la spesa devoluta ai delegati governativi, e questo risparmio risarcirà di gran lunga lo Stato delle facilitazioni che i municipi potranno per avventura avere commesse nelle perizie in favore del deliberatario. Ma si può pure essere certi che la concorrenza nella licitazione farà superare al valore venale degli stabili rurali che verrebbero censiti.

Il sentimento umanitario che primeggia in costesa nostra proposta non potrà considerarsi esclusivo se riserviamo ai già possidenti l'acquisto delle grandi tenute di pregiudicevole divisione. Loro dimandiamo soltanto che non possano assorbire il tutto, ma che ne lascino un briciolo ai poveri ch'eglino non possono alimentare neppure col lavoro, o male alimentarli come finora nella maggior parte delle isole e delle provincie meridionali, forse perchè soverchianti, ma certo perchè la coltura non vi fa progressi da secoli, nè la più parte dei ricchi possidenti curasi di migliorarla, essendochè pe' suoi bisogni gli sovrabbondano ugualmente le rendite, nè se ne occupa più che tanto, anche per la mancanza di strade di comunicazione, per cui il costo del trasporto assorbirebbe il valore de' suoi prodotti. Tutto ciò in danno del proletario che languisce di inedia perchè mancante di lavoro, o troppo scarsamente o malamente retribuito in natura con le meno buone derrate che avanzano ai possidenti, cause occasionali dell'accattonggio e del brigantaggio fino dalla sua secolare origine.

Art. 15.

I deliberatari dei beni censiti dovendo, come tutti i debitori, pagare il capitale e l'interesse nella proporzione delle quote non soddisfatte, il vantaggio che concede lo Stato al proletario non è che uno sconto minore di quello che accorda al già possidente. Si potrà credere da taluno non equa la deferenza a quello concessa, e pregiudicevole inoltre alla finanza. Se non che questo criterio ha la sua modificazione nella considerazione dell'impossibilità in cui troverebbe l'uomo che, cominciando dal nulla, deve prima di tutto essere posto in grado di colmare questo immenso vuoto che è il nulla, ed a cui solo può provvedere col lavoro che è l'unico suo capitale; talchè se dovrà poter vivere un primo e secondo anno sul prodotto del terreno ceduto, sarà pur costretto mangiarlo, come si suol dire, per metà in erba; e se si volesse assoggettare a un tasso qualunque prima del terzo raccolto, gli si renderebbe più gravoso che utile il vantaggio che proponiamo di concedergli. È vero che glielo concediamo così pure al due e mezzo per cento invece del cinque, ma devesi eziandio considerare che a lui cediamo terreni da dissodare o meno fruttiferi di quelli delle grandi tenute già fiorenti, cui la differenza apparente si compensa in sostanza a favore del ricco, e diremo anche del demanio, che dovrebbe vendere a minor prezzo senza la concorrenza del proletario. La ricchezza pubblica non potrà che migliorare in un prossimo avvenire, e così la sicurezza pubblica.

Art. 16.

Questo nostro sistema di pagamenti, coincide in certo modo con quello divisato dal ministro delle finanze pel caso che, non riscendo il contratto da lui stipulato con una società belga, debba venire alla vendita dei beni ecclesiastici. Un tale contratto non può non avere il suo lato sorridente, sul riflesso principalmente del risparmio delle pensioni, e che non si farebbe mercato della libertà della vocazione individuale. Noi per questi riguardi e per questo principio troveremo ammissibile siffatto progetto, se non che temiamo molto dal lato dell'accettazione per parte del clero in generale; e poi siamo forse a torto in diffidenza sulla solvibilità e sulla buona fede dei contraenti.

Si rammenta che una simile convenzione venne nel tempo proposta dal senatore monsignore di Calabiana, che pur la faceva in nome degli interessati principali, ciò che ora non consta.

Ma allora si scopre il tarlo che stava nelle pieghe della proposta; ed in causa dell'essere stata respinta, egli di poi più non intervenne alle sedute del Senato.

Rifletta il Ministero su questa circostanza.

Art. 17 e 18.

Le disposizioni di questi due articoli si spiegano facilmente da se stesse, le cautele dei pagamenti dovendosi assicurare dallo Stato, come l'attuazione della legge con apposito regolamento che ne faciliti la regolare osservanza.

Progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio (CORDOVA) nella tornata del 28 gennaio 1867, sull'ordinamento del credito agrario.

SIGNORI! — Sottopongo alle vostre deliberazioni un progetto di legge sull'ordinamento del credito agrario.

Le tristi condizioni in cui l'agricoltura versa attualmente in Italia vi sono abbastanza note perchè io abbia a dimostrarvi la necessità di promuoverne il miglioramento con buone istituzioni di credito agrario, la cui mancanza espone gli agricoltori agli eccessi della più sfrenata usura, ed è tuttora una delle più gravi lacune dell'organizzazione del credito nel nostro paese. Attratto da impieghi più lucrosi in valori di facile collocamento, il capitale disertò le nostre campagne lasciando le classi rurali in balia dell'usura, e l'agricoltura, primaria sorgente della ricchezza d'Italia, priva del potente appoggio del credito, procede lentamente, quando non rimane stazionaria, nè basta ad alimentare le popolazioni italiane.

Se dalla istituzione del credito fondiario, che formò oggetto della legge del 14 giugno 1866, l'agricoltura potrà avere giovamento, in quanto verranno migliorate le condizioni dei prestiti ipotecari, egli è indubitato che solo il credito agrario potrà produrre per gli agricoltori i benefici effetti del mutuo a brevi scadenze, a condizioni non ammissibili dal credito fondiario.

Ora appunto il credito a brevi scadenze, con garanzie che possono essere diverse dalla ipotecaria, è indispensabile alla generalità degli agricoltori, principalmente nel periodo che corre tra le seminagioni e la raccolta dei prodotti.

Ma, se non cade dubbio sulla natura e sull'estensione dei bisogni ai quali il credito agrario può soddisfare, varie sono le questioni cui dà luogo l'esame del modo più conveniente di ordinarlo, acciò la sua azione possa riuscire veramente efficace. Anzitutto impiega vedere se ai molti ed imperiosi bisogni dell'agricoltura in Italia possa soddisfare un solo stabilimento, o se occorrono invece più istituzioni distribuite nelle diverse provincie, appropriate alle condizioni delle singole località. E basta considerare la grande varietà di queste condizioni, e le abitudini e i bisogni diversi che ne emergono; basta per mente alla circostanza che il credito agrario, essenzialmente personale, deve in generale funzionare colla garanzia della moralità dell'individuo, o con quella di un pegno costituito di raccolti pendenti, di bestiami, di derrate, per convincersi come soltanto più Banche locali possono piegarci a codesta varietà di condizioni, soddisfare a diversi bisogni, avere esatta conoscenza della solvibilità morale e materiale delle persone alle quali accordano la loro fiducia, e mantenersi costantemente informate dei fatti che possono diminuire il grado di codesta solvibilità.

La solvibilità materiale degli agricoltori può scemare grandemente per cause da loro affatto indipendenti, durante il periodo di tempo, per quale hanno contratto un impegno. Sono troppo frequenti le gravi perdite che essi hanno a soffrire dalla perduranza di contrarie condizioni atmosferiche, dalla grandine, dalle epizoozie e simili cause imprevedute. Per altra parte la condizione economica degli agricoltori è sovente modificata da divisioni di patrimoni, da vendite ed altri atti civili. L'influenza di tutte queste circostanze sulla solvibilità materiale del ceto, a cui si rivolge il credito agrario, non può essere esattamente stimata che sui luoghi e da istituzioni locali.

I sani principii economici si trovano pertanto in accordo con le benintese utilità dell'agricoltura intorno alla principal base dell'ordinamento del credito agrario in Italia.

Senonchè, ammettendo la istituzione di più Banche distribuite nelle diverse provincie del regno, è indispensabile provvedere a che la benefica loro azione non venga incagliata dalla molteplicità e disformità dei

titoli. In un paese come l'Italia, dove il risparmio si forma ancora lentamente, dove lo spirito d'associazione comincia appena a manifestarsi, non si può certo confidare che le Banche agrarie, che sorgeranno sotto leggi liberali, possano costituirsi con un capitale che loro permetta di operare utilmente per l'agricoltura senza il sussidio di un titolo di credito atto a rappresentarlo per la comoda e facile sua trasmissione e per la pronta sua realizzazione.

Senza questo sussidio, il capitale delle Banche agrarie si troverebbe presto assorbito da numerose domande di prestiti e di aperture di crediti, e l'azione di esse sarebbe circoscritta entro angusti limiti, oltre che non sarebbe dato alle Banche di far prestiti a condizioni sopportabili per gli agricoltori. La facoltà alle Banche agrarie di emettere titoli di credito, in prudente proporzione col capitale versato, è pertanto necessaria conseguenza dell'indole di esse e delle condizioni economiche che le circondano.

I titoli di credito, che potrebbero essere dei *buoni di cassa*, ovvero obbligazioni commerciali di ciascuna Banca, devono necessariamente negoziarsi al portatore se si vuole che possano funzionare con vera utilità nell'interesse delle classi agricole. Il loro valore complessivo non dovrebbe però superare il capitale versato da ciascuna Banca. Questa proporzione è consigliata dall'indole stessa delle Banche e ai titoli appartengono, e dalla novità della cosa, poichè in materia di titoli di credito la prima condizione per meritare la fiducia del pubblico è quella di essere solidamente garantiti.

Ma, supponendo che vengano ad istituirsi più Banche agrarie, o per mezzo di società per azioni, o col mezzo più fecondo di associazioni mutue, di pubblici istituti, di consorzi provinciali e locali, con la facoltà di emettere buoni di cassa al portatore, che si potrebbero chiamare *buoni agrari*, quali saranno le conseguenze della pratica applicazione di simile facoltà? Non può temersi che codesti buoni necessariamente diversi di forma e di valore nominale secondo la Banca dalla quale sono emessi, non siano ricevuti nella circolazione al di là della limitata cerchia entro la quale ogni Banca sarà particolarmente conosciuta? Se una simile conseguenza fosse a temersi, l'azione di ogni Banca rimarrebbe grandemente ristretta ed incagliata, e questo incaglio riuscirebbe tanto più grave, quanto più, col moltiplicarsi delle vie di comunicazione, si moltiplicheranno gli scambi e le transazioni fra le provincie del regno. Un agricoltore, un proprietario di una provincia, che volesse recarsi a fare acquisto di prodotti territoriali in altra parte del regno, dovrebbe cambiare i suoi *buoni agrari*, prima di muoversi, perchè nella zona dove intenderebbe recarsi forse quei buoni non sarebbero conosciuti, nè ricercati, o se vi fossero ricevuti scapiterebbero di valore. È dunque necessario provvedere a che i buoni di cassa al portatore, che le Banche agrarie sarebbero autorizzate ad emettere entro determinati limiti, abbiano unica forma, materia e valore, e possano così circolare da un capo all'altro d'Italia con grandissimo vantaggio di ciascuna Banca e dell'agricoltura.

L'uniformità dello stampo e della spezzatura dei buoni di cassa delle Banche agrarie può conseguirsi coll'attribuire ad unica amministrazione, che sarebbe designata dal Governo, la facoltà di provvedere alle Banche la quantità di buoni di cassa, in bianco, che ciascuna di esse sarebbe autorizzata ad emettere sotto la propria responsabilità. In questo sistema i buoni di cassa o buoni agrari, uniformi di stampo e di spezzatura, non ricevono valore che dalle firme di ciascuna Banca agraria, la quale conserverebbe così la piena libertà d'azione nel far uso della facoltà di emissione. Per altra parte sarebbe reso possibile un efficace e costante riscontro del movimento di emissione rispetto a ciascuna Banca.

Afinchè i buoni emessi nel modo dianzi accennato possano essere accolti con fiducia dal pubblico e mantenersi nella circolazione, è anche necessario che il pubblico abbia la certezza che ogni Banca possiede realmente e costantemente tanto capitale disponibile quanto occorre per garantire il rimborso de' suoi buoni. Per dare al pubblico questa certezza, ed ottenere la relativa garanzia, non basta che le Banche agrarie siano obbligate a pubblicare periodicamente la loro situazione, nella quale è indicata l'entità dei buoni messi in circolazione.

Voi sapete, o signori, che negli Stati Uniti d'America, dove si volle con l'atto del 3 giugno 1864 circondare di serie garanzie l'emissione dei biglietti di Banca, non si stette paghi della pubblicazione di una situazione mensile; ma si stabilì che nessuna Banca di emissione possa essere autorizzata ad incominciare le sue operazioni, e ad emettere biglietti al portatore, se non ha trasferito e rimesso al tesoriere del Governo titoli nominativi del debito pubblico, portanti interesse per una somma non inferiore a trentamila dollari, nè inferiore al terzo del capitale versato, a titolo di deposito di garanzia per la redenzione e pagamento dei

biglietti che la Banca è autorizzata ad emettere. I biglietti sono somministrati a ciascuna Banca dallo stesso tesoriere, in bianco ed uniformi di stampo e di spezzatura. Con questo sistema si ottenne negli Stati Uniti di America il doppio scopo di una solida garanzia per il pubblico e della uniformità della circolazione.

Nelle attuali condizioni d'Italia io penso che sia opportuno adottare incirca lo stesso sistema per assicurare ai buoni delle Banche agrarie la fiducia del pubblico, e rendere così possibile l'uso di un prezioso strumento per agevolare e moltiplicare le operazioni delle Banche in favore dell'agricoltura.

Forse nello scopo di evitare una soverchia ingerenza del Governo potrebbe affidarsi ad una determinata Banca agraria l'incarico di provvedere i buoni di cassa, in bianco, alle altre; ma per ora è bene che il Governo serbi libera la scelta del modo; dovendo per la stessa natura delle cose preferirsi quel metodo che sarà meglio dicevole alla importanza, alla molteplicità, alla distribuzione delle istituzioni che vogliamo suscitare, e ai primi risultamenti che darà la nostra legge.

Quanto al deposito di titoli di rendita italiana 5 per cento, da eseguirsi dalle Banche agrarie in garanzia del rimborso dei loro buoni di cassa, esso può con tutta sicurezza per il pubblico e per esse, farsi nella Cassa dei prestiti e depositi, istituzione destinata a siffatto genere d'operazioni. E riguardo alla sua entità parmi non debba avere un valore effettivo minore di un terzo del capitale versato dalla Banca che lo fa, ragguagliando la rendita al corso del giorno. Questa proporzione, come è noto, generalmente ammessa per le Banche di emissione tra la loro riserva metallica e la quantità dei biglietti che esse possono mettere in circolazione, corrisponderebbe al terzo del valore cui potrebbe giungere l'emissione dei buoni di cassa di ciascuna Banca agraria.

Tali sono, o signori, i principii generali dai quali mi sembra debba dedursi l'ordinamento del credito agrario in Italia, acciocchè possa soddisfare efficacemente ai molti ed imperiosi bisogni dell'agricoltura. Essi possono riassumersi nei seguenti capi:

- 1° Istituzione di più Banche agrarie sparse nelle diverse provincie del regno, per ottenere che funzionino localmente con vero vantaggio delle classi rurali;
- 2° Facoltà di emettere buoni di cassa al portatore (*buoni agrari*) fino alla concorrenza di un valore uguale al capitale versato;
- 3° Uniformità di stampo e di spezzatura dei buoni agrari, facendoli distribuire in bianco da un solo centro alle Banche nei limiti della rispettiva facoltà di emissione;

4° Rimborso di buoni garantito con deposito nella Cassa dei prestiti e depositi di tante cartelle di rendita italiana 5 per 100 quante ne occorrono per formare al corso del giorno in cui ha luogo il deposito un valore uguale al terzo del capitale versato.

A questi principii generali si trova appunto informato lo schema di legge che ho l'onore di presentarvi. Ma il sistema di più Banche agrarie distribuite in tutte le parti del regno con facoltà di emissione di speciali titoli di credito non basterebbe per assicurare all'agricoltura i grandi vantaggi che può giustamente sperare da simili istituzioni, se l'azione di esse non fosse mantenuta nei limiti naturali, se le loro operazioni non avessero per fine di provvedere ai bisogni degli agricoltori, se le spese di tali operazioni non le rendessero troppo onerose.

Per impedire che le Banche agrarie si scostino dalla loro missione, col primo articolo sono enumerate le operazioni che potranno eseguire, e dal novero di esse furono escluse tutte quelle che non sono direttamente utili all'agricoltura; e col secondo sono espressamente vietate alle Banche agrarie certe operazioni che possono facilmente immobilizzare o compromettere i loro mezzi, e metterle nell'impossibilità di soddisfare ai bisogni dell'agricoltura. Per rendere le operazioni di credito agrario poco onerose e quindi più accessibili ai deboli mezzi degli agricoltori, prevedono gli articoli 8 ed 11 del disegno di legge. L'uno sancisce una massima già adottata pel credito fondiario in forza della quale i contratti relativi ad aperture di crediti, o a prestiti sopra pegni o con ipoteca, acconsentiti da società di credito agrario, potranno risultare anche da scritture private, registrate mediante il pagamento del solo diritto fisso di una lira a titolo di abbuonamento per le vigenti tasse di registro, bollo, ipoteca. L'altro sottopone ad una sola tassa proporzionale di un centesimo per cento lire, a titolo di ogni tassa di bollo i *buoni agrari* emessi dalle Banche agrarie: trattamento consigliato dalla necessità di agevolare per quanto si può l'uso dei buoni nei prudenti limiti stabiliti.

Le disposizioni degli articoli 7, 9 e 13 non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Esse tendono evidentemente a rendere più spedita ed economica la procedura per assicurare alle Banche agrarie il pronto ricupero del loro avere, e lo esatto adempimento degli

impegni assunti dai terzi verso di esse: necessità e convenienza, perchè il credito e la potenza finanziaria delle Banche sta in ragione diretta della certezza che hanno di realizzare il portafoglio alle scadenze.

Tendono egualmente a consolidare il credito delle Banche agrarie le disposizioni che formano oggetto degli articoli 10 e 12. Accordando ad esse la facoltà di emettere buoni di cassa al portatore, è indispensabile circondare tale facoltà delle cautele che possono assicurare particolarmente il rimborso, e garantire il pubblico contro la loro alterazione, frode o falsificazione, come si fece per le cartelle del credito fondiario.

Signori, se le mie proposte avranno la fortuna di ottenere la vostra approvazione, spero che la patria agricoltura non tarderà ad avere dalle Banche agrarie l'efficace appoggio di cui ha urgente bisogno, a condizioni sopportabili. Autorizzate a rappresentare il loro capitale con speciali titoli di credito con prudente proporzione al capitale medesimo; poste nella impossibilità di fare altre operazioni fuori quelle che possono giovare immediatamente all'agricoltura, le Banche agrarie potranno sorgere numerose nelle varie parti del regno, e giovare efficacemente secondo le diverse condizioni, abitudini e convenienze di ciascuna località. Lo scopo sarà tanto più affidato al fecondo principio della mutualità che, al prego di rendere più popolare la istituzione tra le classi rurali, quello aggiunge di facilitare il continuo riscontro delle sue operazioni, di allontanare e diminuire le perdite, e di aiutare la formazione del capitale circolante col concorso di numerose quote.

Raccomando pertanto alla vostra sollecitudine questo disegno di legge, tanto più che la eccezionale deficienza nella produzione dei cereali dell'ultima raccolta ha fatta più difficile la condizione degli agricoltori nella maggior parte delle provincie del regno.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Il Governo potrà autorizzare la formazione di società di credito agrario di pubblici istituti e di consorzi, aventi per oggetto:

1° Di fare, o agevolare con la loro garanzia, agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime, e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di 90 giorni.

Questa scadenza potrà, mediante successivi rinnovi, essere prolungata fino ad un anno;

2° Di prestare, e aprire crediti o conti correnti, per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito, da prodotti agrari, depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili;

3° Di prestare, in casi speciali, sopra ipoteca, per un termine non maggiore di un anno;

4° Di creare e negoziare, in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti *buoni agrari*;

5° Di emettere biglietti all'ordine, nominativi per qualunque somma, trasmissibili per via di girata, pagabili a vista;

6° Di ricevere somme in deposito, in conto corrente, con o senza interessi, rilasciando corrispondenti *apocche* di credito a guisa di *chèques* inglesi;

7° Di promuovere la formazione di consorzi, di bonifiche e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali di irrigazione, di strade vicinali forestali, comunali e provinciali, ed altri lavori destinati allo svolgimento dell'industria agraria, e di incaricarsi per conto di detti consorzi della emissione dei loro prestiti;

8° Di promuovere la istituzione di magazzini per il deposito e la vendita di derrate, e di fare anticipazioni sul valore delle medesime;

9° Di assumere con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte, dovute dai proprietari e dai fittaiuoli;

10. Di scontare con solide garanzie ai proprietari le fittanze, e così pagarle per conto de' fittaiuoli con subentrare nei diritti dei proprietari stessi;

11. Di eseguire qualunque riscossione e pagamento, e fare qualunque operazione per conto di terzi relativamente ai numeri che precedono, senza mai mettersi allo scoperto.